



Libero Consorzio Comunale di Ragusa

Già PROVINCIA REGIONALE DI RAGUSA
IV Settore - Lavori Pubblici e Infrastrutture

OGGETTO: Assegnazione di aree in sub-concessione ex art. 46 bis del codice navigazione all'interno della Stazione Passeggeri di Pozzallo per lo svolgimento dei servizi di Security Portuale e di instradamento dei passeggeri e dei mezzi in transito.

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Il RUP
(dott. Emanuele Criscione)

Il Dirigente del 4° Settore
(ing. Carlo Sinatra)

PARTE I

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto ha per oggetto l'Assegnazione di aree in sub-concessione ex art. 46 bis del codice navigazione all'interno della Stazione Passeggeri di Pozzallo per lo svolgimento dei servizi di Security Portuale e di instradamento dei passeggeri e dei mezzi in transito.

L'appalto sarà aggiudicato, a mezzo procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, c. 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

DESCRIZIONE, LUOGO E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa è titolare della Concessione Demaniale Marittima rilasciata con decreto della Regione Siciliana, Ass.to Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, D.R.S. n.1178, prot.n. 0023065 dell'08.09.2021, per la gestione della Stazione Passeggeri di Pozzallo.

Inoltre è titolare della licenza ex art. 133 TULPS prot. N. 32874 del 16/07/2020 per lo svolgimento dei servizi di security presso la Banchina di Riva del Porto di Pozzallo. Ha il compito di ottemperare, fra l'altro, ai servizi di Security da svolgere giornalmente per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri e dei mezzi che transitano nella struttura.

Tali attività debbono essere svolte giornalmente, tranne i giorni in cui il catamarano non approda nella Banchina di Riva (riposo settimanale o altre cause), in relazione agli arrivi (2 ore), alle partenze (2 ore) e alla sosta del Catamarano per Malta nella Banchina di Riva (ore sosta nave). Se il Livello di Sicurezza, in casi eccezionali, aumenta da 1 a 2 o a 3, l'appaltatore deve garantire il personale all'uopo necessario (unità aggiuntive).

Le attività, da svolgere a mezzo di personale abilitato come meglio precisato al successivo art.6, relative alla Security e all'instradamento dei passeggeri e dei mezzi, sono previste nel vigente "Port Facility Security Plan" redatto in conformità al codice ISPS ed al programma nazionale di sicurezza marittima che non può essere consultato in quanto trattasi di documento riservato.

Il personale impiegato nelle attività di security riceverà per mezzo del P.F.S.O. designato, la familiarizzazione con il P.F.S.P. vigente, con rilascio di apposita certificazione.

Le attività principali di Security sono:

- Responsabilità della Sicurezza dell'Impianto Portuale della Banchina di Riva del Porto di Pozzallo;
- Osservanza di tutte le procedure, attività, esercitazioni e comunicazioni previste dal P.F.S.P. del Libero Consorzio Comunale di Ragusa
- **Vigilanza dell'area Portuale;**
- **instradamento dei passeggeri e dei mezzi**
- **servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale**
- Attività di prevenzione contro atti ostili, minacce terroristiche e introduzioni di armi e sostanze pericolose;
- Controllo degli accessi pedonali e/o carrabili e verifica della loro chiusura o sbarramento, quando non in uso;
- Identificazione e controllo dei titoli di accesso dei passeggeri e dei mezzi;
- Controllo mediante sistemi radiogeni sulle persone, bagagli a mano, carico e mezzi, sia allo sbarco, ma soprattutto all'imbarco secondo le percentuali contenute nel Piano e indicate dal Responsabile della Sicurezza (P.F.S.O.)

Le aree oggetto di sub-concessione all'interno della Stazione passeggeri, come meglio identificate

nella planimetria con la lettera D - Lotto unico - Area Controlli Sicurezza (interno) hanno una superficie di circa mq 70.

Art. 3
DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata dalla sottoscrizione del contratto/convenzione (presumibilmente dal 1/7/2022) fino alla scadenza della concessione di cui al D.R.S. n. 1178, prot. 0023065 del 08-9-2021 (ricadente il 31/12/2026).

Art. 4
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il Costo orario del servizio onnicomprensivo per unità di personale impiegato, posto a base di gara è così fissato:

servizio di GPG effettuata con personale, necessariamente in possesso della idoneità rilasciata ai sensi del D.M 154/2009	€/h 20,00
“Direttore tecnico dei servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale” <i>(i compiti di responsabilità e coordinamento dei servizi di sicurezza sussidiaria possono essere svolti anche a distanza, fermo restando la necessità di presenza in caso di necessità);</i> <i>l'orario di servizio conteggiato analogamente al personale che svolge il servizio GPG.</i>	€/h 5,00
personale addetto per istradamento passeggeri e mezzi (PFST)	€/h 16,00

Il ribasso offerto dal concorrente, non inciderà sulla capienza dell'importo complessivo dell'appalto, ma verrà applicato sull'elenco prezzi, posto a base di gara lasciando fissi ed inalterati gli importi contrattuali.

L'Appalto avrà durata di mesi 54 (cinquantaquattro) con decorrenza dal 01.07.2022 al 31.12.2026, fatta salva la necessità di una decorrenza successiva, qualora l'espletamento della gara e/o l'esecuzione dei successivi controlli si protragano oltre il termine, con facoltà di rinnovo del servizio per la durata massima di 3 (tre) anni e di proroga dello stesso per il periodo massimo di 6 (sei) mesi.

Il servizio viene affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

L'importo annuo dei servizi è stato stimato, sulla scorta dei dati relativi agli anni precedenti in € 240.000,00/ annuo.

L'importo del progetto è di € 1.120.000,00 operazione non imponibile I.V.A. (art. 9 comma 1, n.6 del D.P.R. 633/72 e ss.mm.ii) secondo il seguente quadro economico:

A) servizi a base di gara	€ 1.080.000,00	
B) somme a disposizione dell'Amministrazione		
- spese tecniche (2%).....	€ 21.600,00	
- spese di gara	€ 10.000,00	
- imprevisti e arrotondamenti	€ 8.400,00	
Sommano	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Totale		€ 1.120.000,00

N.B. sono previste opzioni contrattuali come sotto riportato:

- **(opzione di proroga tecnica)** La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni.
- **(opzione di rinnovo del contratto)** La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a ulteriori anni 3 (tre). Solo la stazione appaltante potrà esercitare tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata prima della scadenza del contratto originario.
- **(opzione variazioni contrattuali)** L'importo contrattuale potrà subire variazioni in aumento in caso di maggior impiego di risorse umane, dovuti ad esempio per variazione dei livelli di sicurezza, per incremento delle corse del vettore attuale, per servizi di security in presenza di altri vettori (compreso l'eventuale traffico crocieristico che potrà interessare la Stazione passeggeri) agli stessi patti e condizioni e fino alla concorrenza del 50% dell'importo dell'appalto

Il Valore complessivo dell'appalto (54 mesi+36 mesi+6 mesi = 8 anni x 240.000 x 1,5) = €2.880.000,00

Art. 4-bis CANONE

Il canone posto a base di gara, si compone di due quote: il canone di occupazione e il contributo ai costi di gestione (servizi di portierato, uscierato e guardiana, servizi di pulizia, utilizzo delle utenze, utilizzo aree comuni e servizi igienici, etc).

Il canone base è di euro/mq 300 per anno; sono ammesse offerte alla pari o in rialzo, ovvero non sono ammesse offerte a ribasso.

Il canone da versare anticipatamente per ciascun anno della concessione (o frazione di esso pari o superiore a sei mesi) si ottiene moltiplicando il canone base offerto per la superficie dell'area per la quale si concorre, ovvero mq.70x€/mq 300,00 = €21.000,00 (canone posto a base di gara).

Verrà stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione precedente. La durata decorre dalla sottoscrizione della suddetta convenzione fino alla scadenza della concessione di cui al D.R.S. n. 1178, prot. 0023065 del 08-9-2021 (ricadente il 31/12/2026). La convenzione sarà stipulata secondo lo schema allegato al capitolato d'oneri facente parte della documentazione di gara, e il soggetto affidatario si atterrà alle condizioni riportate nel decreto regionale e in particolare nell'atto d'obbligo sottoscritto dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Art. 5 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Appaltatore, ove lo ritenga opportuno, nominerà un proprio Rappresentante che sarà l'unico referente per la Provincia in ordine a tutte le problematiche e contestazioni inerenti il servizio stesso. Tale rappresentante dovrà garantire la sua reperibilità fornendo all'uopo un recapito telefonico - mail e pec. Le comunicazioni operate dalla Provincia, ivi comprese eventuali contestazioni riguardanti le modalità di esecuzione del contratto, saranno trasmesse al Rappresentante dell'Appaltatore presso il domicilio eletto e si intenderanno così validamente effettuate all'Appaltatore.

Le suddette comunicazioni si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti di legge mediante l'invio a mezzo PEC.

Per la Provincia la conduzione del servizio resta delegata a propri dipendenti che svolgeranno le

funzioni di RUP e di DEC (Direttore dell'esecuzione del Servizio), i cui nominativi e recapiti saranno comunicati all'Appaltatore all'atto della stipula del contratto.

Art. 6 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per adempiere alle prestazioni l'Appaltatore si avvarrà di proprio personale, regolarmente assunto, che dovrà essere adeguato per numero e qualificazione professionale alle esigenze dettate dal presente F.P.C.. Qualora si accerti l'impiego di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità previste al successivo art. 13, con contestuale segnalazione del fatto all'Ispettorato del Lavoro.

Tale servizio deve essere svolto da personale in possesso dei requisiti di legge, e cioè di specifico attestato di abilitazione all'attività oggetto dell'appalto, composto da :

- Addetti alla Sicurezza degli Impianti Portuali (Port Facility Security Team) ai sensi del Codice ISPS Parte B paragrafo 18, e P.N.S.M., (di cui uno deve avere il titolo di Port Facility Security Officer per svolgere eventualmente il ruolo di D.P.F.S.O. - Vice Responsabile della Sicurezza Portuale) - un numero variabile **fino ad un massimo di 8 unità**
- Personale con la qualifica di GPG, necessariamente in possesso della idoneità rilasciata ai sensi del D.M 154/2009 (requisito essenziale), da utilizzare a richiesta del PFSO per l'espletamento del servizio un numero variabile **fino a un massimo di 4 (quattro)** unità con almeno una guardia di sesso femminile per le attività di ispezione e controllo manuale di passeggeri di sesso femminile;
- **Variabile fino a un massimo di n. 1 unità** in possesso della qualifica di Direttore tecnico dei servizi di sicurezza sussidiaria in ambito portuale.

L'Appaltatore, inoltre, dovrà impiegare nel servizio personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

Tutto il personale addetto al servizio dovrà essere provvisto di idonee identiche divise, tessera di riconoscimento da portare sempre sul luogo di lavoro, fornite dalla Provincia Regionale.

Il personale addetto al servizio dovrà essere di gradimento del Libero Consorzio Comunale di Ragusa che ha facoltà di chiedere la sostituzione delle persone che, durante lo svolgimento delle mansioni, abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa si applicheranno le penali di cui al successivo art. 13.

Il personale addetto al servizio dovrà osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici nonché il codice di comportamento dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa L.C.C. approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Provinciale n. 220 del 6/12/2013 e, pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in essi contenuti siano rispettati anche dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni in oggetto.(“revolving doors” di cui al comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013)

L'Appaltatore deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti, ovvero nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale ed in materia di salute e di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori di questa categoria sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Provincia e il personale addetto al servizio

assunto dall'Appaltatore per essere lo stesso personale sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore. La Provincia è, pertanto, esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità verso il personale impiegato per quanto attiene a retribuzione, contributi assicurativi e assistenziali, assicurazioni infortuni e ad ogni adempimento di prestazioni ed obbligazioni inerenti al suo rapporto di lavoro, secondo le leggi ed i contratti di categoria in vigore.

A richiesta del Libero Consorzio Comunale di Ragusa l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver regolarmente soddisfatto gli obblighi a lui spettanti.

Prima dell'inizio del servizio l'Appaltatore dovrà comunicare alla Provincia l'elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio, compresi i soci lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l'indicazione, per ciascuna unità di personale, degli estremi del documento di riconoscimento (tipo di documento, autorità, numero e data di rilascio), i titoli di abilitazione al servizio, i numeri di posizione INPS e INAIL, nonché il nominativo del Responsabile della Sicurezza (Port Facility Security Officer), abilitato ai sensi del codice ISPS Parte B paragrafo 18.1, IMO Model Course n. 3.21 e al P.N.S.M., aggiornato dal D.M. n. 697/2009, per le funzioni di vice Responsabile della Port Facility. I nominativi del D.P.F.S.O. e degli Addetti alla Security, non appena trasmessi, saranno inseriti nell'aggiornamento del Port Facility Security Plan, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, che sarà inviato, prima dell'inizio attività, alla Capitaneria di Porto di Pozzallo.

Tale elenco, con la relativa documentazione, dovrà essere aggiornato e comunicato con i nuovi inserimenti di personale, nella stessa giornata in cui le variazioni si sono verificate essendo fatto obbligo all'Appaltatore di adottare le misure atte a garantire, comunque, la continuità del servizio. L'allontanamento dal servizio di personale per trasferimento o per cessazione dal lavoro e l'immediata sostituzione dovranno essere comunicati alla Provincia due giorni prima al fine di aggiornare il Piano.

Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra nei termini temporali indicati comporterà l'applicazione della relativa penale, ai sensi del successivo art. 13.

ART. 7

NORME IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del Dlgs 81/2008, provvedendo all'aggiornamento del DVR e alla nomina delle figure previste (datore di lavoro, RSPP, medico competente, RLS) e personale formato per addetto alla lotta antincendio e al primo soccorso, in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del medesimo decreto.

L'Appaltatore si obbliga, comunque, a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti, secondo i più moderni accorgimenti della tecnica, per garantire, in ossequio al D. Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante l'esercizio dei lavori e l'incolumità delle persone addette ai servizi stessi e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisorie ed esonerando di conseguenza il committente da ogni qualsiasi responsabilità e garante della relativa conformità alle vigenti norme antinfortunistiche.

Art. 8

ATTREZZATURE E MATERIALI

Per la più consona effettuazione del servizio la Provincia mette a disposizione dell'Appaltatore tutte le attrezzature oggi in loco esistenti necessarie per lo svolgimento delle attività relative al Servizio, ivi compreso un locale per il personale della security e il sistema di videosorveglianza.

L'Appaltatore è tenuto a realizzare a propria cura e spese ogni ulteriore struttura e attrezzatura necessaria per l'esecuzione del servizio secondo il Progetto del servizio da implementare di cui all'Offerta Tecnica, nel quale verranno riportati la struttura del concessionario (organizzazione, personale, formazione, etc) le modalità di erogazione dei servizi (con riferimento alla qualità e ai criteri ambientali minimi) l'allestimento dell'area (con indicazione delle attrezzature da impiantare)

e quant'altro necessario a definire compiutamente e secondo normativa e piani vigenti durante tutta la durata per l'implementazione dei servizi oggetto di appalto.

Art. 9 ONERI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Ogni responsabilità inerente all'esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore, compresa quella per danni cagionati ai beni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa nonché quella per gli infortuni del personale addetto al servizio.

L'Appaltatore è responsabile, altresì, per danni cagionati a terzi, o personale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa compreso, dal proprio personale dipendente nel corso dell'espletamento delle attività di cui all'oggetto. Tutti gli operatori dovranno essere assicurati contro gli infortuni derivanti dall'espletamento dell'attività e per la responsabilità civile per danni involontariamente cagionati a terzi, secondo le indicazioni del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

La responsabilità suindicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e del personale tutto del Libero Consorzio Comunale di Ragusa derivante dalla gestione del servizio saranno coperte da polizza assicurativa che l'Appaltatore dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose comprensiva altresì dei danni da interruzioni o sospensioni della attività oggetto dell'incarico, per un massimale "unico" non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e per persona.

La suddetta polizza deve comprendere anche la garanzia di Responsabilità civile verso i prestatori d'opera (RCO) per un massimale minimo di € 2.500.000,00 per sinistro e di € 1.500.000,00 per persona. Detta polizza, con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto stesso, dovrà essere stipulata e consegnata in copia alla Provincia prima della data di inizio del servizio.

Resta tuttavia inteso che:

- tali massimali non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte del gestore, per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque il gestore medesimo;
- la Provincia, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni causati alla Provincia, restando fermo l'obbligo del gestore stipulante la polizza di pagare, alle scadenze, i relativi premi;
- la polizza dovrà prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all'esercizio sia nei confronti dei terzi, sia per i danni arrecati per qualsiasi causa - incendio compreso - alle cose di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Regionale;
- la durata della copertura assicurativa dovrà essere pari alla durata del contratto;
- l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Provincia e pertanto, qualora l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art.15, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito;
- l'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'Impresa aggiudicataria dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti;
- la Provincia sarà tenuta indenne dai danni eventualmente non coperti, in tutto o in parte, dalle coperture assicurative;
- il personale utilizzato dovrà essere in regola con le norme ed assicurazioni obbligatorie vigenti.

ART. 9 bis

L'impresa, pena la mancata stipula del contratto con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, si impegna a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa o di altre pubbliche amministrazioni che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o

negoziali per conto della stessa Provincia o di altre pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso la stessa provincia di Ragusa o altre Pubbliche amministrazioni.

Ai sensi e per gli effetti del comma 3, dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, l'impresa appaltatrice dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa approvato con deliberazione G.P. n. 220/2013; pertanto si impegna affinché gli obblighi di condotta in esso contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nel presente contratto. In caso di inosservanza del superiore obbligo il contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l'impresa comunicherà entro 10 giorni dalla stipulazione del contratto i nominativi dei predetti collaboratori unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

Il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 10

DOMICILIO DELL'IMPRESA

L'Impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio, agli effetti del contratto in oggetto, presso la sede operativa da costituirsi entro il territorio del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di Ragusa.

Art. 11

CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della esatta osservanza delle obbligazioni relative all'appalto, la ditta assuntrice dovrà depositare una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale specificato.

Tale cauzione sarà versata secondo le vigenti disposizioni di Legge, prima della stipula del contratto e rimarrà vincolata fino al completo esaurimento delle obbligazioni contrattuali.

In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione delle certificazioni dalle quali risultino che sono stati regolarmente assolti dall'Impresa gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti, assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati.

L'Amministrazione potrà riscuotere la cauzione a titolo di risarcimento danni, nel caso di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 14.

Art. 12

PAGAMENTI

Il pagamento del servizio sarà effettuato ogni mesi 2 (due) previa acquisizione della fattura e della certificazione di regolarità contributiva (DURC) e su certificato di pagamento rilasciato dal direttore per l'esecuzione del servizio.

Alla fattura dovrà essere allegata l'attestazione da parte dell'Appaltatore, di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.

Qualora l'Impresa risulti inadempiente rispetto al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e al pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto al servizio oggetto dell'appalto, compresi i soci- lavoratori, se trattasi di società cooperativa, e rispetto alle disposizioni degli Istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, la Provincia procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'Impresa il termine massimo di 20 (venti) giorni entro il quale deve procedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione verificata attraverso idonea documentazione.

L'Impresa non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

Qualora l'Impresa non adempia entro il suddetto termine, la Provincia, previa diffida ad adempiere, procederà alla risoluzione del contratto per colpa dell'Impresa e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.

Per le inadempienze di cui sopra la Provincia si riserva inoltre di incamerare il deposito cauzionale posto a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali, costituito ai sensi dell'art. 11 del presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria, ai sensi della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificata ed integrata dall'art.6 del DL 12 novembre 2010 n.187, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari obbligandosi ad indicare un numero di conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, sul quale la Stazione Appaltante farà confluire tutte le somme relative all'appalto e ad avvalersi di tale conto corrente in conformità alla suddetta normativa, fermo restando che l'inosservanza degli obblighi predetti comporterà la risoluzione per inadempimento contrattuale.

La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvengano ed anche se ne sia fatta pubblicazione nei modi di legge, devono essere tempestivamente notificate alla Provincia, la quale non si assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.

Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all'Impresa a mezzo raccomandata AR, telefax o e-mail, determinano la sospensione del termine di pagamento sopra indicato relativamente alla/e fattura/e contestata/e, fatta salva la facoltà del Libero Consorzio Comunale di Ragusa di avvalersi delle disposizioni in tema di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 14.

La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa attestante l'avvenuto adempimento da parte dell'Impresa.

Art. 13 PENALI

Le Parti non saranno considerate responsabili di eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti a forza maggiore. Per forza maggiore si intendono eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile che, malgrado i loro interventi di prevenzione e contenimento, le Parti stesse non potessero arrestare, evitare e/o controllare e che impedissero totalmente o parzialmente l'esecuzione del Contratto.

Qualora l'Appaltatore non esegue i servizi, o parte degli stessi in conformità a quanto disciplinato dal presente Capitolato Descrittivo e Prestazionale, la Provincia, salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni, applicherà a carico dello stesso, le penali nella misura e secondo i criteri che di volta in volta saranno individuati in funzione dell'inadempienza.

La Provincia si riserva il diritto di trattenere dai pagamenti dovuti all'Appaltatore per servizi espletati gli importi relativi alle penali medesime.

Art. 14 INADEMPIMENTI CONTRATTUALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il procedimento di contestazione delle inadempienze sarà attivato sulla base di segnalazioni o rapporti fatti alla Provincia dal Responsabile di sede (o da loro incaricati).

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata dalla Provincia al Rappresentante dell'Appaltatore a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata al domicilio eletto

dall'Impresa appaltatrice anche per telefax, in cui faranno fede esclusivamente la data e l'ora di trasmissione del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Nella contestazione, qualora la medesima verta su omissioni totali o parziali del servizio di Security e/o di instradamento dei passeggeri e dei mezzi, nonché su danni arrecati nell'esecuzione del servizio, sarà richiesto dalla Provincia un sopralluogo congiunto Provincia/Impresa in loco, entro n. 2 (due) ore dal momento in cui è stato riscontrato il disservizio.

Di tale sopralluogo verrà redatto apposito verbale, sottoscritto da entrambe le parti, se presenti, oppure, in caso di assenza del Rappresentante dell'Appaltatore, dal solo Responsabile del Servizio o da suo incaricato alla presenza di due testimoni.

In ogni caso, quale che sia l'inadempienza, nella contestazione sarà concesso all'Impresa un termine non superiore a 5 (cinque) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni; decorso il suddetto termine, la Provincia, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, procederà ad applicare le penali di cui al precedente art. 13, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune.

Stante l'obbligo dell'impresa aggiudicataria, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti oggetto del presente affidamento e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori dipendenti impiegati nei servizi oggetto dell'appalto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dal predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e da accordi locali in quanto applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività relative al servizio, il mancato adempimento dei sopra menzionati obblighi costituisce inadempimento contrattuale e determina l'immediata risoluzione del contratto con trattenuta della cauzione definitiva quale penale.

La Provincia ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi degli artt. 1456 del Codice Civile, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente articolo, nei seguenti casi:

-non adempimento del Responsabile della Sicurezza delle attività previste dal Piano di Sicurezza del Libero Consorzio Comunale di Ragusa ;

-frode nella esecuzione del servizio;

-inadempimento alle disposizioni riguardanti i tempi di esecuzione del servizio, l'eliminazione di vizi ed irregolarità;

-annullamento dell'aggiudicazione a seguito di provvedimento giurisdizionale;

-manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

-inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

-interruzione parziale o totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per n. 3 (tre) giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno;

-reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità del servizio;

-violazione del divieto di cessione;

-applicazione di n. 3 (tre) penalità di cui al precedente art. 13;

-Qualora inoltre l'Impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui al precedente art. 9, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del presente articolo, con conseguente incameramento della cauzione e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

-Ove si verificano deficienze e inadempimenti tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Provincia potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'Impresa, il regolare funzionamento del servizio.

Qualora si giunga alla risoluzione del contratto per le motivazioni sopra riportate, l'Impresa, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che la Provincia dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante, in caso di fallimento del fornitore o di risoluzione del contratto per inadempimento del medesimo, potrà interpellare progressivamente

i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, fino al quinto miglior offerente in sede di gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del servizio alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato.

Art. 15
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

In caso di scioperi del personale, assenze dal lavoro o di altra causa di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà assicurare comunque le attività oggetto dell'appalto, anche se in emergenza. Le eventuali mancate prestazioni contrattuali saranno quantificate dal Responsabile del Servizio che provvederà alla conseguente rideterminazione in occasione del primo pagamento in scadenza.

Art. 16
ONERI FISCALI E SPESE

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto, compresa la registrazione, sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 17
CONTROVERSIE E NORME FINALI

Per le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto d'appalto, è competente il Foro di Ragusa, salvo quanto previsto dall'art. 206 del D. Lgs. 50/2016 (accordo bonario).

E' esclusa la competenza arbitrale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rimanda alla normativa vigente.

PARTE II

SUBCONCESSIONE AREE ALL'INTERNO DELLA STAZIONE PASSEGGERI DI POZZALLO

L'anno, il giorno del mese di,

TRA

Il LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA, P.I. 80000010886, con sede legale a Ragusa in Viale del Fante n.10, in persona del suo legale Rappresentante.....

E

..... con sede in, Via,, codice fiscale e partita IVA, in persona del suo, in seguito denominata per brevità "Subconcessionario".

PREMESSO

- che con decreto della Regione Siciliana, Ass.to Territorio e Ambiente, Dipartimento Regionale dell'Ambiente, D.R.S. n.1178, prot.n. 0023065 dell'08.09.2021, è stata rilasciata al L.C.C. di Ragusa la concessione per la gestione della Stazione Passeggeri di Pozzallo;

- che il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, con avviso pubblico ha comunicato il proprio intendimento di affidare in subconcessione gli spazi meglio descritti al successivo art. 2, destinati a

- che l'operatore economico è risultato aggiudicatario;

- che le parti sono a conoscenza che il presente accordo potrà essere oggetto di modifica a seguito di disposizioni obbligatorie e vincolanti provenienti da autorità a ciò titolate;

- che il Subconcessionario si obbliga ad adeguarsi a tutte le prescrizioni che verranno impartite dal L.C.C. di Ragusa o dall'Autorità competente e ad osservarle scrupolosamente.

Tutto quanto sopra premesso, tra le parti in epigrafe indicate si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 PREMESSE

Le premesse di cui sopra e gli ulteriori documenti di gara (ivi inclusi: D.R.S. n.1178, prot.n. 0023065 dell'08.09.2021 con relativo allegato ATTO DI OBBLIGO, nonché l'offerta) formano parte integrante del presente contratto.

Art. 2 OGGETTO

Il L.C.C. di Ragusa, nella sua veste di concessionario del Dipartimento Regionale dell'Ambiente nella gestione della Struttura destinata a Stazione Passeggeri del Porto di Pozzallo subconcede alla la seguente area, di cui all'allegata planimetria,

destinata allo svolgimento di attività di SICUREZZA SUSSIDIARIA:

1. area LOTTO D..... mq. 70,00

Il Subconcessionario potrà svolgere attività ulteriori rispetto a quelle indicate al precedente comma se previamente autorizzato per iscritto dal L.C.C. di Ragusa; lo svolgimento di attività non comprese tra quelle autorizzate dal L.C.C. di Ragusa è causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. Il Subconcessionario prende atto che la subconcessione non comporta alcuna esclusiva e che, in particolare, il L.C.C. di Ragusa si riserva di affidare ad altri soggetti la medesima attività in altre aree portuali.

La consegna degli spazi sarà formalizzata mediante apposito verbale da sottoscrivere in contraddittorio tra le parti.

Tutte le attività esercitate dal Subconcessionario dovranno essere munite delle licenze e delle autorizzazioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Tali autorizzazioni saranno ottenute a spese del Subconcessionario, senza responsabilità del L.C.C. di Ragusa circa il mancato ottenimento delle stesse. Il Subconcessionario terrà comunque indenne il L.C.C. di Ragusa da ogni responsabilità, richiesta o addebito delle autorità competenti o di terzi in merito a tali attività.

Il subconcessionario deve disporre delle certificazioni necessarie allo svolgimento della propria attività

Il L.C.C. di Ragusa potrà richiedere al Subconcessionario copia delle licenze ed autorizzazioni.

Dovrà comunque essere data al L.C.C. di Ragusa tempestiva notizia circa ogni eventuale fatto od atto relativo ai suddetti provvedimenti.

Art. 3 DURATA

Il contratto ha durata fino al 31.12.2026 decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e con possibilità di rinnovo di anni o per una durata inferiore in caso di proroga della concessione di cui al D.R.S.n.1178 del 7.9.21; il rinnovo dovrà essere effettuato per iscritto. In occasione del rinnovo le parti dovranno concordare per iscritto l'aggiornamento del canone locativo.

E' esclusa, pertanto, ogni forma di tacito rinnovo.

Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza necessità di formale disdetta, eccetto l'ipotesi di intervenuto rinnovo.

Il Subconcessionario dichiara di conoscere e accettare espressamente le clausole dell'Atto d'Obbligo di Accettazione delle Condizioni e prescrizioni della Concessione allegato al D.R.S.n.1178/21.

Art. 4 CORRISPETTIVI

A compenso della subconcessione degli spazi oggetto del presente contratto, il Subconcessionario verserà al L.C.C. di Ragusa un corrispettivo così determinato:

- canone di subconcessione annuo (o frazione di anno superiore a sei mesi) di € come da offerta economica in sede di gara.

A far data dal 1 gennaio di ciascun anno, indipendentemente dalla data di decorrenza del contratto, si procederà all'adeguamento del canone in misura pari al 100% dell'incremento medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati in Italia calcolato dall'ISTAT e riferito all'anno precedente.

L'aggiornamento dell'importo decorrerà in modo automatico, senza che il L.C.C. di Ragusa ne faccia espressa richiesta. Il corrispettivo è dovuto anche nei periodi in cui l'attività dovesse essere sospesa per qualsiasi causa.

Art. 5 MODALITÀ DI PAGAMENTO

I corrispettivi di cui al precedente art. 4 saranno dovuti a far data dal verbale di consegna spazi, il quale dovrà essere redatto in contraddittorio tra le parti.

Il canone di cui all'art. 4 sarà corrisposto in ratei annuali anticipati entro il 31 marzo di ciascun anno.

I pagamenti saranno eseguiti mediante bonifico alle seguenti coordinate bancarie:
IBAN - IT 67A 02 008 17002 000300019488.

Art. 6 UTENZE COMUNI E UTENZE ESCLUSIVE

Le spese legate ai costi di gestione (condizionamento, pulizie, illuminazione, etc.) relative a tutti i lotti sono incluse nel canone corrisposto;

Il L.C.C. di Ragusa provvederà all'approvvigionamento idrico, energetico e linea dati sulle restanti parti comuni della stazione.

Il Subconcessionario riconosce e accetta che sarà a suo carico ogni imposta o tributo correlati all'uso degli spazi subconcessi.

Art. 7 RITARDATO PAGAMENTO

In caso di mancato o parziale pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, nel periodo che intercorre fra la data di scadenza del pagamento e quella di effettiva corresponsione dell'importo dovuto, sarà applicato il tasso di interesse calcolato secondo il D.lgs. n. 231/02.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza del corrispettivo senza che il Subconcessionario abbia eseguito il relativo ed integrale pagamento, il L.C.C. di Ragusa provvederà all'escussione della fideiussione di cui al successivo art. 8 per un importo pari alla rata scaduta, maggiorata degli interessi di mora, riservandosi di attivare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Art. 8 CAUZIONE

Contestualmente alla stipula del contratto, il Subconcessionario deve produrre una fideiussione bancaria o di primaria compagnia assicurativa a favore del L.C.C. di Ragusa per un importo pari a al quintuplo del canone annuale di cui all'art. 4.

Detta fideiussione dovrà contenere espressamente le seguenti condizioni: esclusione del beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.; rinuncia al decorso dei termini ex art. 1957 c.c.; durata estesa a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza della subconcessione; operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte del L.C.C. di Ragusa; foro di Ragusa quale foro elettivo per le controversie.

Nel caso in cui il L.C.C. di Ragusa dovesse procedere alla riscossione anche parziale della fideiussione, il subconcessionario dovrà provvedere al suo reintegro entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta riscossione.

Il Subconcessionario dovrà inviare, entro dieci giorni dall'avvenuta scadenza annuale o altra cadenza temporale fissata in polizza, copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento a scadenza dei corrispettivi versati per il mantenimento dell'efficacia della cauzione, pena la risoluzione automatica del presente contratto ex art. 1456 c.c..

Art. 9 ASSICURAZIONI

Il subconcessionario è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché dei danni diretti e/o indiretti che possono derivare al L.C.C. di Ragusa e/o a qualunque terzo, dall'esercizio della propria attività o comunque dall'esecuzione del presente atto.

Il subconcessionario - prima dell'inizio della propria attività prevista nel presente contratto - dovrà dimostrare di aver stipulato con primaria Compagnia di Assicurazioni, adeguata polizza per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e per la Responsabilità Civile verso prestatori d'opera (RCO), comprensiva delle altre garanzie accessorie tradizionali ed in particolare delle deroghe necessarie in funzione dell'attività esercitata; parimenti deve stipulare - con gli stessi

criteri indicati per la Responsabilità Civile - apposita polizza contro gli Incendi e Garanzie Accessorie, nonché per i danni da Eventi Speciali (sociopolitici ed atmosferici).
Dette polizze dovranno garantire il L.C.C. di Ragusa per tutto il periodo della subconcessione.

A. La polizza RCT/O, di durata pari al periodo della subconcessione, deve prevedere massimali di garanzia adeguati in funzione del tipo di attività svolta, con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 per danni a terzi (RCT) e con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00, col sottolimito di € 1.000.000,00 per persona per i danni a prestatori d'opera (RCO), che si intendono prestati per singolo sinistro occorso durante il periodo di durata del contratto.

Resta fermo ed impregiudicato il diritto del L.C.C. di Ragusa di richiedere – per particolari tipologie di attività – massimali superiori/inferiori ai minimi indicati.

Con chiara ed esplicita clausola dovranno essere considerati terzi anche gli Enti di Stato presenti in porto e i loro dipendenti.

B. La polizza incendio, di durata pari al periodo della subconcessione, dovrà prevedere la copertura assicurativa per l'importo di € 2.000.000,00 per il rischio locativo. Resta fermo ed impregiudicato il diritto del L.C.C. di Ragusa di richiedere – per particolari tipologie di attività – massimali superiori/inferiori all'importo indicato.

Nella polizza incendio dovrà essere stabilito che in caso di sinistro, il risarcimento liquidato a termini di polizza sarà dalla Compagnia pagato direttamente al L.C.C. di Ragusa, salvo che quest'ultima non autorizzi il pagamento in favore di altri soggetti.

Rimane a carico del subconcessionario l'obbligo del puntuale pagamento dei premi in modo tale da garantire la piena operatività e la continuità della copertura assicurativa; il subconcessionario risponderà inoltre direttamente degli importi dei danni ricadenti nelle eventuali franchigie e/o scoperti previsti dalle polizze, franchigie e scoperti che non potranno essere comunque superiori a 1.000,00 euro, nonché degli importi dei sinistri che dovessero eccedere i massimali e/o capitali assicurati, oltre che degli eventuali danni non coperti dalle garanzie assicurative.

Per sopraggiunte esigenze, dovute a nuove disposizioni di legge, regolamentari o connesse all'operatività portuale, il L.C.C. di Ragusa potrà richiedere al subconcessionario la modifica, la variazione e/o adeguamenti sia delle condizioni di polizza che dei massimali assicurati per i rischi RCT - RCO ed Incendio.

Il subconcessionario si obbliga fin da ora ad accettare le richieste del L.C.C. di Ragusa senza per questo poter richiedere alcuno storno e/o riduzione del corrispettivo dovuto.

Il subconcessionario, in caso di sinistro sia per la parte di RCT - RCO che Incendio, si obbliga a dare comunicazione scritta al L.C.C. di Ragusa entro 3 giorni dal fatto. Le polizze stipulate devono contenere apposita clausola mediante la quale le Compagnie Assicuratrici si impegnano a non modificare i contratti in alcun modo senza il consenso scritto del L.C.C. di Ragusa e l'impegno a comunicare alla stessa, con raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo pec entro 15 giorni dalla scadenza, l'eventuale mancato pagamento dei premi, mantenendo in copertura i rischi per ulteriori 15 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione. Il subconcessionario dovrà inviare entro 10 giorni dall'avvenuta scadenza copia dei documenti attestanti l'avvenuto pagamento dei relativi premi debitamente quietanzati, pena la decadenza del presente contratto.

Art. 10 PROCEDURE QUALITÀ

Il L.C.C. di Ragusa ed il Subconcessionario riconoscono che è necessario un impegno costante al fine di assicurare un adeguato livello di qualità dei prodotti e/o servizi erogati.

I reclami e le segnalazioni degli utenti di pertinenza del Subconcessionario insieme ai risultati delle verifiche ispettive operate dal personale del L.C.C. di Ragusa saranno formalmente

comunicati al Subconcessionario unitamente ad una nota che evidenzia, per i disservizi rilevati, le azioni necessarie ed i relativi tempi di attuazione.

Il Subconcessionario, entro cinque giorni lavorativi, comunicherà al L.C.C. di Ragusa le iniziative che intende adottare per rimuovere le cause delle criticità evidenziate.

Il mancato ripristino del livello di qualità costituirà inadempimento contrattuale.

Art. 11 ORARIO

Fatto salvo il principio generale che l'orario di effettuazione del servizio dovrà essere tale da assicurarne la continuità nell'arco di funzionamento della Stazione Passeggeri; le attività commerciali, al fine di garantire l'apertura al pubblico in maniera adeguata, devono essere operative 365 giorni l'anno.

L'orario al pubblico, ed ogni sua variazione, dovranno essere preventivamente approvati dal L.C.C. di Ragusa, fermo restando la facoltà da parte del L.C.C. di Ragusa di richiedere il prolungamento degli orari di apertura per sopravvenute esigenze di carattere operativo e/o commerciale.

Al fine di rendere minimi i disagi per gli utenti, le chiusure straordinarie degli esercizi (per inventari, manutenzioni, ristrutturazioni, ecc.) devono essere preventivamente concordate con il L.C.C. di Ragusa.

Art. 12 SANZIONI

In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali assunti, al Subconcessionario - ferma restando la risarcibilità dei danni ulteriori - saranno applicate le seguenti penali:

- € 500,00 nei seguenti casi: svolgimento di attività non autorizzata; mancato pagamento di un rateo del canone;

- € 500,00: in caso di grave inosservanza degli articolati contrattuali e di capitolato relativi al decoro, all'immagine, alla qualità ed efficienza del servizio; interruzione ingiustificata del servizio; inosservanza delle regole relative alla manutenzione; violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione.

L'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. Il Subconcessionario avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro cinque giorni dalla notifica della contestazione. In caso di conferma della sanzione, il relativo pagamento dovrà essere effettuato dal Subconcessionario entro 10 giorni dalla richiesta del L.C.C. di Ragusa. Il mancato pagamento della sanzione comporterà l'escussione della fideiussione prevista all'art.8, per l'importo corrispondente.

In ogni caso oltre all'obbligo di corrispondere l'importo relativo all'applicazione della penale, il Subconcessionario dovrà ovviare all'infrazione contestatagli nel termine stabilito dal L.C.C. di Ragusa.

Art. 13 RESTITUZIONE DEGLI SPAZI E IMPIANTI

In ciascuna delle ipotesi contemplate di risoluzione del contratto, revoca della subconcessione, rinuncia o scadenza per decorso del termine, il Subconcessionario, entro 30 giorni dal ricevimento di una semplice intimazione scritta, ha l'obbligo di riconsegnare gli spazi ricevuti in uso, restituendoli al pristino stato a proprie spese e sgombrandoli di tutti i beni propri.

Con la sottoscrizione del contratto il Subconcessionario riconosce che in caso di inosservanza del termine di cui al comma 1 il L.C.C. di Ragusa ha il diritto di provvedere allo sgombero delle aree

in danno del Subconcessionario, con ulteriore aggravio di spese a suo carico; per il ristoro delle spese sostenute il L.C.C. di Ragusa potrà avvalersi della cauzione di cui all'art. 8.

In caso di risoluzione anticipata o alla scadenza naturale del contratto il L.C.C. di Ragusa si riserva di rilevare gli allestimenti e le attrezzature al valore residuo di ammortamento.

In occasione della riconsegna degli spazi sarà redatto in contraddittorio apposito verbale, firmato dal L.C.C. di Ragusa e dal Subconcessionario o da loro delegati.

I danni che venissero eventualmente riscontrati verranno addebitati al Subconcessionario che sarà tenuto a riparare a proprie spese o a corrispondere al L.C.C. di Ragusa, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l'importo necessario ai lavori di ripristino dei luoghi.

Per il ristoro di tale importo il L.C.C. di Ragusa potrà avvalersi della cauzione di cui all'art.8.

Art. 14 MANUTENZIONE

Gli interventi di manutenzione straordinaria sugli spazi assegnati e sui relativi impianti fissi sono di esclusiva competenza del L.C.C. di Ragusa, mentre rimangono a carico del subconcessionario gli interventi di manutenzione ordinaria. Non è consentito al Subconcessionario intervenire in alcun modo sugli spazi assegnati, salvo preventiva esplicita autorizzazione del L.C.C. di Ragusa.

Competono al Subconcessionario gli allestimenti e la relativa manutenzione, dei quali garantirà il perfetto stato d'uso per tutta la durata del contratto.

Il Subconcessionario dovrà consentire in ogni momento l'accesso agli incaricati del L.C.C. di Ragusa per i sopralluoghi o interventi necessari alle attività di cui al comma 1.

Sono a carico del Subconcessionario gli adempimenti relativi alla sicurezza degli impianti di allestimento, nonché l'ottenimento del certificato di conformità alla normativa vigente. Copia di tale certificazione dovrà essere trasmessa al L.C.C. di Ragusa preliminarmente all'avvio dell'esercizio dei relativi impianti.

Restano a carico del Subconcessionario tutti gli adempimenti, ove richiesti, relativi alla sicurezza antincendi e dell'ambiente di lavoro previsti dalla normativa vigente in materia. E' a carico del Subconcessionario il pagamento di ogni tributo relativo all'uso e alla conduzione degli impianti.

Per quanto concerne eventuali implementazioni degli impianti, quali l'acquisizione e la posa in opera dei quadri elettrici e la realizzazione dell'impianto di distribuzione interna di forza motrice e illuminazione, nonché l'eventuale successiva sostituzione del cavo elettrico per esigenze del Subconcessionario, saranno eseguiti a cura ed a spese del Subconcessionario, previo assenso del L.C.C. di Ragusa.

Art. 15 ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO

I lavori necessari all'allestimento dello spazio subconcesso o eventuali interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli stessi saranno eseguiti a cura e spese del Subconcessionario. I lavori dovranno concludersi entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna spazi o diversa data concordata con il L.C.C. di Ragusa. L'operatore economico dichiara di essere edotto e di avere valutato le circostanze di fatto e lo stato dei luoghi.

Il L.C.C. di Ragusa, previa breve fase istruttoria, procederà ad una preventiva approvazione formale del progetto di attuazione/ristrutturazione/riqualificazione presentato in sede di gara e concorderà congiuntamente con il Subconcessionario le fasi realizzative. Il Subconcessionario si impegna ad eseguire i lavori nell'osservanza delle disposizioni impartite dall'ufficio tecnico del L.C.C. di Ragusa il quale eserciterà l'attività di controllo sull'andamento dei lavori, verificando la conformità degli stessi al progetto originale, fino alla loro definitiva esecuzione.

In particolare tutti i materiali impiegati per la realizzazione degli arredi e degli allestimenti, i sistemi di montaggio ed esecuzione degli stessi, i componenti e la realizzazione degli impianti e/o di eventuali predisposizioni impiantistiche, dovranno risultare conformi alle prescrizioni di legge o dei regolamenti in vigore o che siano emanati in corso d'opera, anche se non espressamente richiamati nel presente documento.

Eventuali modifiche o rinnovamenti degli allestimenti o arredi dovranno essere preventivamente comunicati per iscritto e sottoposti al preventivo benestare del L.C.C. di Ragusa.

Gli spazi sono dotati di allacci alle singole utenze elettriche, idriche e di telefonia e trasmissione dati.

Ulteriori servizi telefonici e di telecomunicazione saranno forniti dagli Enti competenti e dalle Società con le quali il Subconcessionario stipulerà i regolari contratti di fornitura, sostenendone i relativi costi, munendosi in ogni caso, in via preventiva, del benessere del L.C.C. di Ragusa per ogni tipo di impianto che installerà, di cui dovrà fornire le caratteristiche.

Il L.C.C. di Ragusa si riserva comunque la facoltà di richiedere interventi manutentivi da parte del Subconcessionario in caso di appurato degrado degli arredi e allestimenti, nonché sostituzione delle attrezzature obsolete.

Al Subconcessionario compete la responsabilità dello stato di conservazione, la relativa manutenzione e la buona conduzione dell'allestimento dello spazio assegnato.

All'interno dell'area subconcessa il Subconcessionario non potrà procedere all'installazione di insegne pubblicitarie, salvo quelle strettamente connesse alla attività commerciale ed attinenti ai prodotti commercializzati e salvo proprie insegne distintive. Il L.C.C. di Ragusa potrà autorizzare mezzi pubblicitari dietro pagamento del canone secondo il vigente regolamento dell'Ente.

Il Subconcessionario prende atto che è facoltà esclusiva del L.C.C. di Ragusa la commercializzazione degli spazi pubblicitari nelle aree non oggetto di subconcessione.

E' vietato l'uso di vetrofanie ed adesivi, salvo che dietro specifica autorizzazione preventiva da parte del L.C.C. di Ragusa.

Art. 16 PULIZIA DEI LOCALI

Il Subconcessionario si impegna a garantire a propria cura e spese la pulizia degli spazi allestiti secondo le proprie esigenze avvalendosi, a sua scelta, dell'impresa alla quale il L.C.C. di Ragusa avrà affidato il servizio di pulizia, o di altra comunque preventivamente autorizzata dal L.C.C. di Ragusa. La pulizia degli spazi comuni sarà assicurata dal L.C.C. di Ragusa.

Il subconcessionario si impegna altresì alla rimozione e al trasporto giornaliero dei rifiuti solidi urbani ed assimilati fino ai punti di raccolta indicati dal L.C.C. di Ragusa.

I rifiuti dovranno essere rimossi nel rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata secondo le modalità indicate dal L.C.C. di Ragusa

In caso di inadempimento, il L.C.C. di Ragusa mediante contestazione, intimerà al Subconcessionario di attuare nelle ore immediatamente successive alla contestazione gli interventi necessari a garantire le migliori condizioni di igiene. Nell'ipotesi in cui detta intimazione non sortisse alcun esito, il L.C.C. di Ragusa provvederà direttamente addebitando al Subconcessionario il costo della prestazione, oltre le spese generali e oneri accessori.

Per la rimozione e lo smaltimento di eventuali rifiuti speciali il Subconcessionario provvederà a propria cura e spese, in base alle disposizioni della vigente normativa in materia; in ogni caso è vietata la triturazione dei rifiuti e l'immissione degli stessi nella rete fognaria.

Il Subconcessionario sarà unico responsabile dell'ottemperanza di quanto previsto dalle norme in materia, sollevando il L.C.C. di Ragusa da ogni responsabilità e/o conseguenza.

Art. 17 PERSONALE

Il Subconcessionario è consapevole del fatto che l'accesso nella stazione passeggeri per lo svolgimento di attività è subordinato al rilascio, da parte del L.C.C. di Ragusa d'intesa con le competenti autorità, di apposito tesserino in favore dei dipendenti del Subconcessionario e di coloro che, per suo conto, opereranno all'interno delle aree subconcesse. Il ritiro o la revoca del tesserino costituiscono impedimento assoluto alla permanenza nelle aree portuali.

Il Subconcessionario si obbliga ad ottemperare a tutte le disposizioni generali e particolari relative all'accesso alla stazione passeggeri e alle zone portuali, riferite sia alle persone che agli automezzi, che le competenti Autorità e lo stesso L.C.C. di Ragusa hanno emanato o emaneranno relativamente al personale operante in ambito portuale, in particolare, si obbliga a curare che il personale tenga esposto il tesserino loro rilasciato.

Il personale del Subconcessionario non potrà svolgere l'attività al di fuori degli spazi oggetto del contratto, in caso il L.C.C. di Ragusa si riserva di attivare la risoluzione del contratto, ex art.1456 c.c.

Il Subconcessionario si impegna ad impedire che persone da esso non dipendenti o comunque da esso non autorizzate possano accedere all'interno dell'area portuale e stazione passeggeri attraverso i beni alla stessa assegnati e/o tramite i propri mezzi ed attrezzature.

Il Subconcessionario si impegna, anche in accordo con L.C.C. di Ragusa a mettere a disposizione del proprio personale divise ed abiti da lavoro che siano rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza e che garantiscano un'immagine unitaria. Su tali divise ed abiti di lavoro il Subconcessionario non potrà apporre marchi pubblicitari di alcun genere fatta eccezione per i propri marchi distintivi.

Premesso che per il L.C.C. di Ragusa l'efficacia, la qualità e l'immagine dell'Ente sono in massima parte determinate dalla competenza, tempestività, capacità di relazione e cortesia del personale, il Subconcessionario si impegna ad avvalersi di operatori di dotati di adeguata competenza professionale.

L'organico deve essere composto soprattutto da dipendenti del subconcessionario e la turnazione del personale deve essere atta a garantire, per 365 giorni all'anno, durante tutto l'orario di lavoro ed in ogni condizione di traffico passeggeri, un adeguato livello di servizio durante tutto l'orario di apertura della stazione passeggeri.

Il personale è tenuto a mantenere un aspetto di massimo decoro consono al ruolo svolto nell'ambito dell'attività assegnatagli.

Il Subconcessionario si obbliga ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro, prevenzione, infortuni ed assicurazioni sociali obbligatorie. In nessun modo o momento potranno essere coinvolti il nome e/o la responsabilità del L.C.C. di Ragusa. In particolare, il Subconcessionario nella sua qualità di datore di lavoro è pienamente e unicamente responsabile degli obblighi a garanzia della salute e sicurezza dei propri dipendenti sul luogo di lavoro, di cui alla normativa vigente.

ART. 18 RAPPRESENTANZA DEL SUBCONCESSIONARIO

Il Subconcessionario si impegna a nominare un proprio rappresentante qualificato alla conduzione dell'attività e a indicare un sostituto che, durante le assenze del primo, sia autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci; detti soggetti devono essere muniti delle necessarie deleghe ed avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto; inoltre, dovranno essere autorizzati all'accoglimento di qualunque prescrizione o informativa dovesse essere a questi trasmessa dal L.C.C. di Ragusa. Il Subconcessionario rimane comunque responsabile dell'operato del suo rappresentante e del sostituto di questi.

Il rappresentante del Subconcessionario o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento, per tutta la durata del servizio, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

Art. 19 CESSIONE DEGLI SPAZI

Il Subconcessionario non può cedere totalmente o parzialmente a terzi l'area ricevuta in subconcessione.

Art. 20 CESSIONE DEL CONTRATTO

Il Subconcessionario eseguirà direttamente le proprie attività commerciali.

Non è consentita la cessione, anche parziale, del contratto, salvo consenso scritto del L.C.C. di Ragusa. L'eventuale trasformazione, fusione, incorporazione, cessione di ramo d'azienda, cessione di quote o azioni che trasferiscano, anche solo di fatto, i diritti e gli obblighi oggetto del contratto, dovranno essere comunicati al L.C.C. di Ragusa., che si riserva il diritto di recedere ai sensi dell'art. 23. L'Impresa, inoltre, dovrà dare immediata comunicazione al L.C.C.

di Ragusa di ogni modifica nelle cariche sociali e relativi incaricati, nonché a fornire contestualmente la necessaria documentazione in accordo alla normativa vigente.

Art. 21 MANCATA OPERATIVITA' PORTUALE

Per esigenze legate all'operatività portuale l'attività del Subconcessionario potrà subire delle sospensioni senza che quest'ultimo possa per ciò avanzare pretese di indennizzo, di rimborso spese o riduzione del corrispettivo, salvo diverso accorso congiuntamente raggiunto con il L.C.C. di Ragusa.

Art. 22 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta certificata, oltre che nelle altre ipotesi previste nei precedenti articoli, nei casi di:

- 1) gravi violazioni di legge in corso di contratto;
- 2) interruzione del servizio presso lo spazio subconcesso;
- 3) revoca di autorizzazioni e/o licenze;
- 4) rifiuto da parte del Subconcessionario di consentire gli accertamenti di carattere amministrativo da parte del L.C.C. di Ragusa;
- 5) gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio;
- 6) mancato reintegro della fideiussione;
- 7) mancato pagamento entro i termini contrattuali di un rateo del canone di subconcessione;
- 8) cessione del contratto senza il previo consenso scritto del L.C.C. di Ragusa.;
- 9) trasformazione, fusione, incorporazione, cessione di ramo d'azienda, cessione di quote o azioni che trasferiscano, anche solo di fatto, i diritti e gli obblighi oggetto del contratto, senza la previa comunicazione al L.C.C. di Ragusa.;
- 10) in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o in caso di sospensione dell'attività commerciale del Subconcessionario;
- 11) grave violazione delle norme di contratto dettate in materia di manutenzione degli spazi assegnati.

Nelle ipotesi indicate, la risoluzione del contratto darà luogo ad incameramento della cauzione di cui all'art. 8.

Art. 23 RECESSO

Le Parti si riconoscono il diritto di recedere liberamente dal presente contratto con preavviso scritto di 6 mesi mediante lettera raccomandata o posta certificata.

Il L.C.C. di Ragusa., inoltre, si riserva il diritto di recedere dal presente contratto, previa comunicazione, senza che il Subconcessionario possa avanzare pretese di indennizzo o risarcimento alcuno, nell'eventualità di:

- revoca anche parziale, della concessione tra il L.C.C. di Ragusa. e il Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- obbligo per il L.C.C. di Ragusa di destinare a diversa utilizzazione gli spazi assegnati con il presente atto, con impossibilità, da parte della medesima, di sostituirli con altri di analoga funzionalità;
- sopravvenute ragioni legate agli obblighi che al L.C.C. di Ragusa derivano dalla succitata convenzione ed eventuali sue modifiche, o da provvedimenti delle competenti autorità;
- in caso di fusione, trasformazione, incorporazione, cessione di ramo d'azienda, cessione di quote o azioni che trasferiscano, anche solo di fatto, i diritti e gli obblighi oggetto del contratto.

Art. 24 MODIFICA DEGLI SPAZI

In rapporto alla realizzazione di progetti e di ristrutturazioni delle infrastrutture portuali, o per far fronte a motivate necessità operative o di equa ripartizione degli spazi in relazione alle esigenze generali di scalo o dei vari operatori presenti o subentranti, il L.C.C. di Ragusa quale ente di gestione si riserva la facoltà di ridurre le dimensioni o di modificarne l'ubicazione e/o la loro superficie, secondo criteri di trasparenza, obiettività e non discriminazione, senza che il Subconcessionario possa opporre eccezioni di sorta né pretendere risarcimento o indennizzo alcuno.

Il L.C.C. di Ragusa comunicherà, con nota scritta, la variazione delle dimensioni e dell'ubicazione

dello spazio in subconcessione e la conseguente riparametrazione del corrispettivo annuale. Il Subconcessionario riconosce ed accetta la facoltà riservata al L.C.C. di Ragusa in forza del presente articolo e si impegna a comunicare per iscritto, entro 30 giorni dal ricevimento della nota di cui al presente comma, la propria volontà di proseguire o recedere dal contratto.

In caso di recesso il Subconcessionario avrà diritto unicamente all'eventuale restituzione della quota di rateo del corrispettivo relativa a periodi d'uso eventualmente non goduti.

Il Subconcessionario, entro 30 giorni dalla comunicazione della volontà di recesso, ha l'obbligo di riconsegnare gli spazi ricevuti in uso, sgombrandoli a proprie spese di tutti i beni che vi avesse collocato ai fini dell'allestimento; con la sottoscrizione del contratto il Subconcessionario riconosce che in caso di inosservanza del termine, il L.C.C. di Ragusa ha il diritto di provvedere allo sgombero delle aree, con ulteriore aggravio di spese a carico del Subconcessionario.

Sarà redatto in contraddittorio apposito verbale di riconsegna dei beni e delle aree avute in subconcessione, firmato dal L.C.C. di Ragusa e dal Subconcessionario o da loro delegati.

I danni che venissero eventualmente riscontrati saranno addebitati al Subconcessionario che accetta fin d'ora di corrispondere al L.C.C. di Ragusa, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, l'importo necessario ai lavori di ripristino dei luoghi.

Art. 25 AVVIAMENTO

Il Subconcessionario riconosce e dà atto del particolare valore derivante dall'ubicazione dell'attività in ambito portuale e che tale valore, essendo strettamente connesso all'attività portuale, è creato e promosso dal L.C.C. di Ragusa responsabile della gestione della stazione passeggeri e, pertanto, è da intendersi proprietà della stessa.

Art. 26 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs n.196/03, con la sottoscrizione del presente atto il Subconcessionario presta il suo assenso al trattamento dei propri dati personali. Il L.C.C. di Ragusa si obbliga a trattare i predetti dati esclusivamente per le finalità collegate all'adempimento di obblighi di legge o impartiti dalle autorità a ciò titolate dalla legge, nonché per finalità contrattuali, gestionali e amministrative derivanti dall'esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati per le finalità sopra indicate è obbligatorio; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione degli obblighi contrattuali assunti.

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, strumenti informatici e comunque in forma prevalentemente automatizzata, con modalità strettamente correlate alle finalità sopraindicate e in ogni caso mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Nel quadro dell'attività esercitata dal L.C.C. di Ragusa, i dati personali oggetto del trattamento, potranno essere comunicati a soggetti terzi, legittimati e competenti rispetto all'oggetto del contratto, purché detti dati siano trattati per le medesime finalità di cui sopra, e in particolare, potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- professionisti, consulenti esterni e loro incaricati;
 - società di servizi, società e studi di consulenza o di elaborazione dati;
 - organismi di controllo e certificazione contabile;
 - società del gruppo, partecipate, controllate, controllanti o collegate alla nostra società;
 - enti e amministrazioni pubbliche.
- I dati trattati non potranno in nessun caso essere oggetto di diffusione, salvi i casi di legge.
Titolare del trattamento dei dati è il L.C.C. di Ragusa
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs di cui sopra.

Art. 27 FORO COMPETENTE

Competente a decidere di ogni e qualsiasi controversia relativa al rapporto in oggetto è esclusivamente il foro di Ragusa.

Art. 28 SPESE DI REDAZIONE E REGISTRAZIONE

Le spese di registrazione del contratto sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

L.C.C. di Ragusa

L'operatore economico